

Stato temporaneo di inidoneità psico-fisica del docente

Istruzione e scuole - personale insegnante - in genere - stato temporaneo di inidoneità psicofisica del docente - utilizzazione in altri compiti previo collocamento fuori ruolo ex art. 26 del c.c.n.l. del 1995 per il personale del comparto scuola - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L. Sentenza n. 22664 del 25/09/2018

>>> Con riferimento al personale del comparto scuola, l'art. 26 del c.c.n.l. del 1995, in forza del quale - stante la perdurante operatività, per le ipotesi da esso contemplate, della disciplina speciale di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 3 del 1957 sulla dispensa dal servizio per infermità - il docente divenuto inidoneo all'insegnamento per motivi di salute può essere adibito, su domanda e previo collocamento fuori ruolo, a compiti diversi e compatibili con la sua preparazione culturale e professionale, non è applicabile al docente che versi in stato di temporanea inidoneità psico-fisica, atteso che l'ambito di operatività dell'art. 26 cit. comprende le sole malattie o infortuni per causa di servizio, che comportino un'inidoneità psico-fisica irreversibile ed assoluta.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22664 del 25/09/2018